

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato C

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 " Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) " in attuazione della l.r. 22/2015.

La proposta di legge modifica una serie di disposizioni della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

In primo luogo la presente proposta di legge contiene modifiche che attengono alla VAS per introdurre semplificazioni dettate dall'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale e per adeguare la normativa alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Inoltre i riferimenti alla legge regionale 49/1999 vengono sostituiti con quelli relativi alla legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008).

In secondo luogo la presente proposta di legge contiene modifiche che riguardano la VIA, finalizzate principalmente:

a) ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nell'art.15 del DL 91/2014, convertito nella legge 116/2014, e al successivo decreto ministeriale attuativo del 30.3.2015 avente ad oggetto "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome";

b) a dare attuazione alla l.r. 22/2015 con cui sono trasferite alla Regione le competenze in materia di VIA sui progetti di competenza regionale.

Infine la presente proposta di legge ha ad oggetto anche disposizioni in materia di AIA e AUA, dando attuazione alla sopra citata l.r. 22/2015 che ha individuato nella Regione l'Autorità competente per entrambe le procedure. In particolare per l'AUA, fin'ora non normata a livello regionale, si è reso necessario introdurre nella l.r. 10/2010 un autonomo titolo dedicato (titolo IV bis).

Le disposizioni in modifica e che non vengono di seguito descritte riguardano precisazioni e modifiche di razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale.

Nella sintesi che segue, vengono quindi evidenziate solo le modifiche più significative per la novità sostanziale del loro contenuto.

\* \* \*

Per quanto riguarda la parte relativa alla **valutazione ambientale strategica (VAS)**, ai fini della semplificazione delle procedure, si propone di aggiungere all'art.5 della l.r.10/2010 (ambito di applicazione) il comma 3ter che prevede una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata qualora, con relazione motivata all'Autorità competente, il proponente rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che determinate varianti a piani o programmi già sottoposti a VAS non introducano impatti significativi sull'ambiente.

Si propone di modificare l'art.5 bis della l.r. 10/2010, rubricandolo "Atti di governo del territorio soggetti a VAS" in conformità alle previsioni della nuova l.r. 65/2014.

Inoltre, si propone di abrogare il comma 3 dell'articolo 14 della medesima l.r. 65/2014, considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, nella cui approvazione sia stata omessa la valutazione ambientale strategica, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei

principi della direttiva comunitaria e in particolare dei principi fissati dal d.lgs.152/2006 in attuazione della direttiva medesima.

Ciò anche alla luce del fatto che la Corte costituzionale ha più volte affermato come erroneo il convincimento dell'assimilazione tra VAS e VIA, posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi, ed è possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo ad un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente. L'abrogazione della norma è differita unicamente per i piani e programmi, o relative varianti, che risulteranno già adottati alla data di entrata in vigore della legge.

Altre modifiche contengono disposizioni che verranno dettagliate nel regolamento attuativo di cui all'art. 38 della l.r.10/2010 ed in particolare: si inserisce il comma 2 bis all'art.23 relativo all'introduzione di forme di coordinamento delle consultazioni, si modifica il comma 1 dell'art.28 relativo alla previsione della comunicazione all'autorità competente dell'avvenuta approvazione del piano o programma).

All'articolo 12 della l.r. 10/2010 è introdotto il comma 2 bis in cui si prevede che il NURV, mediante apposita convenzione con l'ente locale interessato, svolga le funzioni di autorità competente per i procedimenti VAS relativi a piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione, ma che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale.

E' introdotto il comma 4 bis all'art.22 della l.r.10/2010 e specifica che per gli atti di governo del territorio di cui all'art. 5bis, la medesima procedura di verifica deve concludersi prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente. La conferma di tale principio che è ovvio e si evince sia nella direttiva comunitaria che nel d.lgs.152/2006, anche se non espressamente definito, si è resa necessaria per fugare alcuni dubbi che sono stati sollevati da alcuni enti locali.

E' modificato l'articolo 28 prevedendo, per motivi di opportunità pratica, la pubblicazione sul BURT del solo avviso di avvenuta approvazione del piano o programma, mentre tutta la documentazione ad esso relativa viene pubblicata sui siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

Sono modificati gli articoli 32 e 33 al fine di introdurre ulteriori forme di semplificazione dei procedimenti.. In particolare per i procedimenti interistituzionali o oggetto di copianificazione, viene prevista l'effettuazione di un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime. Detta previsione, qualora comporti una semplificazione procedurale, si applica anche ai casi di accordi di pianificazione.

Per quanto riguarda invece i procedimenti di competenza degli enti locali ove la Regione sia consultata in qualità di SCA, essa si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS, che provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle proprie strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati.

Si propone l'abrogazione dell'art.75bis della l.r.10/2010 che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno dei comuni di minore dimensione per l'agevolazione dell'esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, mai attuato, e comunque non più necessario dato che ormai dette funzioni sono già avviate da tempo. Conseguentemente si propone l'abrogazione del comma 5 dell'art.76 della medesima legge, quale disposizione finanziaria relativa all'attuazione del predetto fondo.

Gli articoli 8, comma 3, 33 comma 3 della l.r. 10/2010, vengono abrogati in conseguenza alle modifiche proposte.

\* \* \*

Per ciò che concerne le modifiche alla l.r. 10/2010 sulla **valutazione di impatto ambientale (VIA)**, viene data specifica attuazione ad alcune disposizioni della normativa nazionale in materia (parte seconda del d.lgs. 152/2006), rinviando direttamente, per quanto riguarda il resto, alla norma nazionale. Si propone inoltre di abrogare gli Allegati A1, A2, B1, B2, B3, C e D e viene fatto uno specifico riferimento agli Allegati alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

In attuazione della l.r. 22/2015, si modificano le disposizioni relative all'individuazione degli enti competenti, attribuendo le funzioni provinciali in materia di VIA a Regione e Comuni, a seconda della competenza autorizzativa relativa alle varie tipologie di progetti. Rimangono invariate le attuali competenze degli enti parco regionali.

Si modifica l'art. 46 della l.r. 10/2010, ridefinendo soggetti competenti in materia ambientale le amministrazioni interessate, adeguandosi alla terminologia prevista nella norma nazionale.

Si modifica l'art. 47 della l.r. 10/2010 per definire il ruolo di ARPAT e delle Aziende sanitarie nell'ambito delle procedure di VIA.

Per le procedure di VIA di competenza regionale si prevede l'istituzione di un Nucleo di valutazione che conclude l'istruttoria tecnica sui progetti in valutazione.

Vengono inoltre disciplinati gli oneri istruttori che il proponente è tenuto a versare all'autorità competente.

Si propone inoltre l'abrogazione di tutte le norme di carattere procedurale contenute nella l.r. 10/2010 facendo rinvio direttamente alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e provvedendo a dettare unicamente le disposizioni di natura attuativa che il legislatore statale demanda alle regioni. In particolare:

- a) si prevede che lo studio di impatto ambientale contenga anche l'esame degli strumenti di pianificazione e programmazione e del quadro dei vincoli;
- b) si ridefiniscono i poteri sostitutivi nel caso l'autorità competente non concluda nei termini il procedimento di VIA;
- c) si disciplinano le modalità del raccordo tra le autorità competenti in caso di progetti aventi impatti ambientali interregionali nonchè di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
- d) si individuano le modalità di coordinamento tra le procedure di VIA ed AIA e tra le procedure di VIA e valutazione d'incidenza, in attuazione dell'art. 10 del d.lgs. 162/2006/2010

\* \* \*

Per quanto attiene **all'autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, la proposta di legge regionale si concretizza nella modifica del Titolo IV-*bis*, concernente l'autorizzazione integrata ambientale,

con l'individuazione della Regione quale autorità competente al rilascio dell'AIA e con l'abrogazione degli articoli relativi al Comitato di Coordinamento tecnico IPPC ed all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione.

Per quanto attiene **all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**, la proposta di legge regionale si concretizza nell'inserimento all'interno della legge regionale 10/2010 del nuovo Titolo IV-*ter* concernente l'AUA, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59.

Il *Titolo IV-bis* relativo all'AIA si compone dei seguenti articoli:

L'**articolo 72-bis** individua la Regione quale ente competente al rilascio ed al riesame dell'AIA ed ai relativi controlli. Dispone inoltre che la domanda di AIA sia presentata al punto unico di accesso di cui all'articolo 36 della l.r. 40/2009.

L'**articolo 72-ter** viene abrogato in quanto istituiva il Comitato di Coordinamento tecnico, organismo che aveva compiti di consulenza tecnica per le Province.

L'**articolo 72-quater** disciplina le funzioni dell'Arpat, di cui la Regione si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'**articolo 72-quinquies** detta disposizioni attinenti alle spese relative alle istruttorie e ai successivi controlli (invariato rispetto al testo vigente).

L'**articolo 72-sexies** viene abrogato in quanto relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

L'**articolo 72-septies** è la norma transitoria che stabilisce la perdurante efficacia della quantificazione delle tariffe adottate dalla Regione, in attesa del decreto ministeriale previsto dall'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs 152/2006 (integrati solo i riferimenti normativi).

Il *Titolo IV-ter* relativo all'AUA si compone dei seguenti articoli:

L'**articolo 72-octies** individua la Regione quale autorità competente al rilascio, al rinnovo ed all'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n.59 ed ai relativi controlli per i quali si avvale dell'ARPAT.

L'**articolo 72-nonies** detta disposizioni attinenti gli oneri istruttori e le relative tariffe.

\* \* \*

E' infine necessario introdurre una disciplina transitoria per i procedimenti che risultano già avviati alla data di entrata in vigore della legge.